

DECRETO 28 febbraio 2024.

Disposizioni nazionali relative alla attivazione dell'intervento della Vendemmia verde - Campagna 2023/2024.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185108, concernente «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento «Vendemmia verde»;

Visto il decreto dipartimentale del 18 gennaio 2023, n. 23313 con il quale è stata ripartita la dotazione finanziaria assegnata agli interventi del settore vitivinicolo di cui al piano strategico nazionale per la campagna 2023/2024;

Viste le richieste di alcune regioni di attivare, per la campagna 2023/2024 l'intervento della vendemmia verde;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 30 marzo 2023, l'attivazione della vendemmia verde è disposta con decreto direttoriale;

Decreta:

Articolo unico

1. È attivato per la campagna 2023/2024 l'intervento della vendemmia verde, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alle regioni e con le modalità previste dal decreto ministeriale 30 marzo 2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento: BLASI

24A01257

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 1° marzo 2024.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili

in anagrafe tributaria, nonché i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1.1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede, tra l'altro, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2015, n. 80, che prevede, tra l'altro, la deduzione dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» e, in particolare, le previsioni della Sezione II concernenti la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'istituzione della relativa anagrafe;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore;

Visto, in particolare, l'art. 83, commi da 1 a 4, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del medesimo decreto, vale a dire a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;

Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, come integrato dall'art. 26, comma 1, lettera i), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che stabilisce che: «Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'art. 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano

